



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 8

Registro – Classif:

UVAC
Loro sedi

e, p.c.
DGISAN
Uffici 2-6-8

DGISIS
Ufficio 4

Oggetto: Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 54 del 4 marzo 2021.

Si fa riferimento al decreto legislativo in oggetto recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) del Ministero della salute.

A tale riguardo, si riportano di seguito alcune indicazioni operative.

Organizzazione dei controlli sulla base dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2021

La procedura di registrazione, come atto propedeutico alla preventiva segnalazione dell'arrivo delle partite, avviene tramite le varie opzioni operative (on-line, xml, app) sul Sistema SINTESIS, secondo le consuete modalità, con attribuzione automatica del numero di registrazione.

Per quanto attiene le altre modalità contemplate nel comma 1, lettera a) del suindicato articolo 2, (altri sistemi informativi correlati o altre modalità telematiche), si fa presente che, ad esempio, la modalità tramite posta elettronica va considerata assolutamente residuale ed emergenziale e

comunque allineata con quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale in merito alle comunicazioni tra i cittadini/imprese e la Pubblica Amministrazione (PEC).

Inoltre, non è obbligatorio procedere alla stampa, firma e consegna del modulo di registrazione e, quindi, non vanno apposte le marche da bollo.

Tuttavia, con funzione di promemoria relativamente alla procedura di registrazione effettuata o alle tipologie merceologiche autorizzate, il modulo in via transitoria può essere prodotto e consegnato/spedito all'operatore, avendo cura di eliminare o aggiornare i riferimenti e gli obblighi normativi in esso citati ed abrogati dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2021.

Si sottolinea che non è più prevista la sanzione per mancata registrazione, così come era stabilito dal decreto legislativo n. 28/1993 e, pertanto, non va utilizzata la relativa parte di procedura sul Sistema SINTESIS.

Si chiarisce, inoltre, che nel nuovo decreto legislativo la "Prenotifica" diventa "Segnalazione" e che, tenuto conto delle peculiarità e delle finalità delle movimentazioni, del carattere temporaneo delle stesse e del rischio limitato, non è richiesto l'obbligo della segnalazione preventiva dei cavalli registrati che sono introdotti da un altro Paese dell'UE per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali sul territorio nazionale.

Infine, un ulteriore chiarimento riguarda la definizione di partita che nel decreto legislativo n. 23/2021 è collegata a quella riportata nel regolamento (UE) 2017/625, la quale fa riferimento al mezzo di trasporto come uno degli elementi che concorrono alla definizione della stessa.

Pertanto, considerato che altri adempimenti sono strettamente collegati alla definizione di partita, va fin d'ora progressivamente raccomandato di valorizzare in SINTESIS il campo della tipologia del mezzo di trasporto e del n° identificativo (es. targa), anche se al momento, nelle more della modifica del Sistema, non è un dato obbligatorio.

Controlli intensificati in caso di sospetto per accertata non conformità o derivato da altre informazioni disponibili

La procedura dei controlli obbligatori nel numero dei 5 previsti dal decreto legislativo n. 28/1993 e successive modifiche e integrazioni, è decaduta.

In linea con l'articolo 137, paragrafo 3, lettere a) e b) e l'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, allo scopo di applicare uniformemente a livello nazionale le disposizioni in essi contenute, i controlli intensificati in caso di sospetto per accertata non conformità sono organizzati come segue:

- qualora sia stata pubblicata una notifica di allerta trasmessa da un Paese dell'UE o sia stato riscontrato un esito di laboratorio sfavorevole a seguito di un precedente controllo effettuato sul territorio nazionale, gli UVAC dispongono che le successive due partite della stessa tipologia e origine siano esaminate per confermare o eliminare il sospetto di pericolo. Per tali partite è disposto il fermo ufficiale in attesa dell'esito delle analisi;
- il conteggio e il blocco della progressione dei controlli al valore di 2 sono effettuati utilizzando la procedura attualmente prevista sul Sistema SINTESIS, ma provvedendo, da parte dell'UVAC competente, al blocco della sequenza al secondo campionamento consecutivo. Qualora uno o entrambi gli esami diano esito sfavorevole inizierà una nuova serie di campionamenti (ulteriori 2 partite successive da campionare). Tale procedura si esaurirà solo quando due controlli consecutivi daranno esito favorevole.

I controlli obbligatori già attivati sulla base del decreto legislativo n. 28/1993 (serie di 5 controlli) e ancora in corso devono essere conclusi se due campionamenti consecutivi hanno avuto esito favorevole.

Qualora il sospetto su una partita in arrivo non scaturisca da un'accertata non conformità, ma derivi da altre informazioni disponibili, l'UVAC procederà a disporre il fermo della partita e ad effettuare un controllo per eliminare o confermare il sospetto.

Diritto alla controperizia dell'operatore disposta ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625

In accordo al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 febbraio 2021 n. 23, nel caso di campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci provenienti da altri Stati membri, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio applicano, per quanto riguarda il diritto dell'operatore ad una controperizia, quanto disposto dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625 nell'ambito dei sopracitati controlli, per operatore si intende il produttore/speditore della merce o degli animali che si può avvalere per esercitare tale diritto dell'operatore nazionale detentore della partita sottoposta a campionamento.

Rispedizioni delle partite non conformi

In applicazione dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, in caso di accertamento di non conformità, l'autorità competente può disporre, tra l'altro, la rispedizione degli animali e delle merci nello Stato membro di provenienza (ciò a meno che, ovviamente, non sia necessario intervenire rapidamente per un grave rischio per l'uomo o gli animali e se le condizioni di salubrità, di benessere degli animali e di polizia veterinaria lo consentano).

Si sottolinea al riguardo che, a differenza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/1993, e quindi, dalle direttive 90/425 e 89/662 abrogate, il respingimento della partita può essere attuato senza l'autorizzazione della competente autorità del Paese di provenienza.

Al fine del tracciamento della partita, la decisione della rispedizione della stessa dovrà essere comunicata all'autorità dello Stato di provenienza attraverso il sistema di assistenza amministrativa e collaborazione (AAC).

Per il respingimento degli animali vivi ci si può efficacemente avvalere del sistema TRACES attraverso la certificazione relativa alla spedizione dallo Stato membro di provenienza; a tal fine il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio compilerà la parte terza del certificato TRACES attestando gli esiti sfavorevoli dei controlli eseguiti e la decisione della rispedizione della partita di animali.

Sistema di allerta (RASFF) e assistenza amministrativa e collaborazione (AAC)

Le non conformità conseguenti ai controlli previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 23/2021 che evidenzino un qualsiasi rischio diretto o indiretto per la salute umana connesso ad alimenti o un grave rischio per la salute degli animali connesso ai mangimi, compresi i mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, dovranno essere gestite dagli UVAC nell'ambito della rete del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF).

Nei casi in cui, invece, i controlli evidenzino delle non conformità che non rappresentano un rischio o che seppure lo rappresentino (come nel caso contemplato dall'articolo 106 del regolamento 2017/625) non determinino l'attivazione del sistema RASFF, codesti uffici dovranno fare riferimento, per le pertinenti comunicazioni agli altri Paesi UE, all'assistenza amministrativa (AAC) prevista dagli articoli da 102 a 108, del Titolo IV, del regolamento (UE) 2017/625, così come indicato nell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 23/2021.

Si invitano codesti uffici a informare della presente nota i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio.

Si evidenzia, infine, che la presente nota potrà essere integrata o modificata sulla base dell'esperienza maturata nel corso della sua applicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to Dr. Pierdavide Lecchini

*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale " (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Direttore dell'Ufficio
Dr Angelo Donato

Referenti del procedimento:
Dssa Cecilia Farina - 0659946239
email: c.farina@sanita.it
Dr. Luigi Presutti-0659946540
l-presutti@sanita.it
Dr. Giuseppe Attanzio-0659946131
g.attanzio@sanita.it
Dr. Giorgio Greco-0659946369..
g.greco@sanita.it
Pec: dgsa@postacert.sanita.it